

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 393

presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Annalisa - TATTI - PIGA - CANU - MUNDULA

il 29 settembre 2023

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7
(Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Al fine di potenziare gli interventi di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, volti alla promozione turistica e di attrattività della Regione Sardegna, attraverso la valorizzazione dell'immagine dell'intera Isola, con la presente proposta, si intende introdurre all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), della legge n. 7 del 1955, una ulteriore lettera che consenta la possibilità per la Giunta regionale di sostenere anche progetti, iniziative o manifestazioni di carattere culturale, sportivo, artigianale o enogastronomico, in programma oltre i confini regionali che coinvolgano direttamente e vedano impegnati i cittadini, gli enti e le associazioni residenti (con sede legale), in Sardegna da almeno 5 anni.

Viene pertanto proposta l'estensione della portata normativa di cui alle previsioni contenute nella legge regionale n. 7 del 1995 inerente i provvedimenti a favore di manifestazioni, propaganda e opere turistiche.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria per il triennio 2023-2025, all'articolo 2 è stata inserita una norma di rinvio alle leggi di bilancio varate annualmente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'articolo 3, in fine, dispone i tempi per l'entrata in vigore della presente legge stabilendo che la sua vigenza decorrerà a partire dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Interventi a sostegno di manifestazioni fuori Regione

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), è aggiunta la seguente:

"c bis) i contributi di cui al presente articolo sono erogati, inoltre, a favore di enti pubblici e privati con sede legale e operativa nel territorio regionale da almeno cinque anni, per la realizzazione di progetti, iniziative o manifestazioni di carattere culturale, sportivo, artigianale o enogastronomico di rilevanza nazionale o internazionale, in programma al di fuori del territorio regionale, che favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna e siano suscettibili di produrre importanti ricadute in termini economici e di generare flussi turistici a favore della Sardegna.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

